

Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 34.

«Concessione di contributo alle sezioni provinciali dell'Unione Italiani Ciechi della Campania»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

In considerazione dell'elevato rilievo sociale, allo scopo di consentire all'Unione Italiana Ciechi di meglio perseguire ai sensi dell'art. 2 DPR 23 dicembre 1978 i propri compiti istituzionali, sia associativi che di rappresentanza e tutela dei minorati della vista così come previsti dalle norme vigenti e da quelle statutarie, la Regione Campania concede, a titolo di contributo annuo, la erogazione della somma di lire cento milioni in favore dell'Unione Italiana Ciechi della Campania.

Art. 2

Il Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi deve presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, alla Giunta regionale della Campania, il programma delle attività, distinte per ciascuna sezione provinciale, che intende svolgere nell'anno successivo ed, entro il 31 maggio di ogni anno, il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, debitamente approvato dalle Assemblee dei soci.

La Giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi ed alle finalità della presente legge, invita gli organi responsabili dell'unione Ciechi a rettificare il programma annuale di attività.

Relativamente all'esercizio 1982 il programma di cui ai commi precedenti può essere presentato nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in Lire 100 milioni, si fa fronte per il 1982 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1465, di nuova istituzione con la denominazione: «Contributo all'Unione Italiana Ciechi» mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento di cui al capitolo 200 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari somma.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 2 agosto 1982

Emilio De Feo